

Ruolo e funzioni dell’Autorità Pari Opportunità e procedure per l’applicazione dei principi di parità, pari opportunità e non discriminazione nel POR FSE e FESR

A cura di Sofia Castoldi, borsista Consiglio Regionale della Lombardia



Luogo e data	9 luglio 2020 (webinar)
Promotori	Autorità per le Pari Opportunità di Regione Lombardia
Relatori	<p><i>Clara Sabatini</i>, Dirigente UO Famiglia e Pari Opportunità, Regione Lombardia</p> <p><i>Cristina Caroli</i>, Titolare Posizione Organizzativa Programmazione strategica e iniziative in favore della Famiglia e Pari Opportunità, Regione Lombardia</p> <p><i>Chiara Bedetti</i>, AT Autorità Pari Opportunità, Regione Lombardia</p> <p><i>Luca Lo Basso</i>, AT Autorità Pari Opportunità, Regione Lombardia</p>

Sintesi

L’obiettivo del seminario è l’illustrazione delle attività dell’Autorità per le Pari Opportunità regionale, in particolare nell’ambito dei finanziamenti tramite il Fondo Sociale Europeo – FSE e il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale – FESR. Per procedere a definire il ruolo dell’Autorità è necessario un breve *excursus* sul contesto normativo, che si è sviluppato nel corso degli anni e a cui l’operato della Regione fa riferimento. In primo luogo, la promozione della parità di genere trova il suo fondamento nell’articolo 3 della Costituzione, mentre, se ci si focalizza sul livello europeo, fondamentale è il Trattato di Amsterdam del 1997, che stabilisce il principio di non discriminazione. Per eliminare le discriminazioni contro le donne e favorire l’uguaglianza, dal punto di vista normativo sono due le azioni individuate e consentite: le azioni positive e le discriminazioni positive. Le prime prevedono misure specifiche per ridurre squilibri presenti in partenza, e per farlo implicano un’eccezione all’applicazione del principio di parità di trattamento, pertanto possono essere legittime solo se temporanee. Le discriminazioni positive, invece, sono un’ulteriore tipologia di misura, che prevede un trattamento diverso per ridurre gli svantaggi che riguardano una data categoria di individui, e trovano le proprie radici storiche negli interventi attuati negli Stati Uniti degli anni ’60 per migliorare le condizioni delle minoranze etniche. Agire in modo differenziato per rispondere a problematiche di categorie svantaggiate è stato

proposto per la prima volta nell'Unione Europea proprio con il Trattato di Amsterdam. È importante inoltre ricordare i successivi progressi in merito di non discriminazione, un principio contenuto nella Carta dei diritti fondamentali UE e nelle direttive 43/2000 e 78/2000, la prima sulla parità di trattamento in generale, la seconda specificatamente sull'occupazione. Al di fuori del quadro europeo, non si può dimenticare la Piattaforma di Pechino del 1995, che ha stabilito il principio del gender *mainstreaming* nella definizione di politiche.

Nello specifico l'Italia si trova in una posizione particolare, dal momento che l'Unione le ha dedicato una raccomandazione in cui è evidenziata la criticità delle condizioni di parità, con la conseguente necessità di adottare misure incisive. La gestione dei fondi POR FSE e FESR in Regione Lombardia ha dedicato uno spazio specifico all'inclusione delle donne e di una prospettiva di gender *mainstreaming*, come è mostrato anche dall'azione del Sistema di Gestione e Controllo – Si.Ge.Co.

In questo contesto l'Autorità, che si colloca tra i soggetti che applicano i principi di parità contenuti nei regolamenti, che devono essere proceduralizzati e sostanziali, ha compiti differenti a seconda che si tratti del FSE o del FESR. Nel primo caso, infatti, contribuisce alla programmazione, sorveglianza ed esame dei progressi realizzati, mentre nell'ambito del FESR si aggiunge la necessità di promuovere la parità tramite criteri specifici di premialità per le proposte di progetto.

Nel contesto dei programmi FESR e FSE, dunque, emerge chiaramente il ruolo attivo dell'Autorità, che raramente mette in atto in prima persona azioni positive, in questo frangente, ma si occupa di sorvegliare l'effettivo rispetto del principio di non discriminazione e di monitorare l'eventualità, o meno, di fare scattare la premialità per chi rispetta in modo notevole i criteri. In breve, l'Autorità interviene principalmente in una serie di ambiti, tra cui i comitati di sorveglianza, la semplificazione amministrativa e le procedure del coordinamento programmazione europea. Nelle procedure di programmazione dei bandi FSE e FESR l'Autorità ha compiti di sorveglianza, ad esempio sui criteri di selezione.

Elementi di interesse

Un aspetto per cui il seminario si è particolarmente distinto è senza dubbio la precisione nei riscontri proposti, che rende chiaro non solo il campo d'azione dell'Autorità, ma anche la specificità con cui l'organismo promuove e verifica il rispetto dei principi che favoriscono la parità di genere. L'azione nell'ambito dei programmi FSE e FESR è puntuale e capillarmente presente, soprattutto in merito ai criteri di premialità per i progetti presentati. Per fare un esempio conciso, senza

focalizzarsi sui dettagli prettamente tecnici dei programmi, la premialità può riguardare l'inclusione di un determinato *target* di soggetti nel progetto, oppure la previsione di quote riservate per la partecipazione. Infine, utile soprattutto per la valutazione dei progetti e per la presentazione di domanda, è stato fornito un dettaglio dei criteri utilizzati per definire i beneficiari delle azioni dei progetti, soprattutto quelli relativi ad occupazione e imprenditoria femminile. Ciò che emerge chiaramente, in conclusione, è l'impegno portato avanti tramite i POR per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne.

Per approfondire Per approfondire il ruolo dell'Autorità nel contesto di FESR e FSE è possibile documentarsi ai rispettivi *link*:
<https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/autorita-e-organi/autorita-responsabili> e
<https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/autorita-e-organi/autorita-responsabili>